



**INCONTRO DI AGGIORNAMENTO
SU NORMATIVA FORESTALE**
*per Tecnici dei Comuni
dell'Unione Montana Valle Susa*



D. L.vo 18 maggio 2001, n. 227
ORIENTAMENTO E MODERNIZZAZIONE DEL SETTORE FORESTALE, A NORMA DELL'ARTICOLO
7 DELLA LEGGE 5 MARZO 2001, N. 57
(Suppl. Ordinario n.149 alla G.U. n. 137 del 15 giugno 2001)



Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 4
GESTIONE E PROMOZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE
(B.U. 12 febbraio 2009, Suppl. al n. 6)



D.P.G.R. 15 febbraio 2010, n. 4/R
REGOLAMENTO FORESTALE DI ATTUAZIONE DELL'ART. 13 DELLA L.R. 4/2009...
D.P.G.R. 21 febbraio 2013, n. 2/R
MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 20/9/'11, N. 8/R IN MATERIA FORESTALE...
D.P.G.R. 6 luglio 2015, n. 4/R "ULTERIORI MODIFICHE..."

TESTO UNICO FORESTALE

TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI

**D. Lgs. 3 aprile 2018 n. 34
(G.U. 20/04/2018, n. 92)**

**Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 4
GESTIONE E PROMOZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE
(B.U. 12 febbraio 2009, Suppl. al n. 6)**



**D.P.G.R. 8 febbraio 2010, n. 2/R
DISCIPLINA DELL'ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI DEL PIEMONTE (articolo 31,
legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)**

**...
D.P.G.R. 28 novembre 2012, n. 10/R
ULTERIORI MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 8/2/'10, N. 2/R**

Fonti: **D.L gs. 227/2001** “Orientamento e modernizzazione del settore forestale” - Art. 2. Definizione di bosco

L.r. 4/2009 “Gestione e promozione economica delle foreste” - Art. 3. Bosco e foresta

Parametri (i primi 3 devono verificarsi contemporaneamente)

Superficie - almeno **2.000 m²**

Larghezza - media **20 m**, misurata alla base esterna dei fusti (non copertura chiome)

Copertura - non inferiore al **20%**

(Età - ambienti invasi da specie forestali con età media di almeno **10 anni**)

Contiguità - aree boscate di dimensione minore, ma distanti meno di **20 m** dal bosco;
- aree incluse di superficie < a **2.000 m²** non pascoli, prati o pascoli arborati

TESTO UNICO FORESTALE

TESTO UNICO IN MATERIA DI FORESTE E FILIERE FORESTALI

D. Lgs. 3 aprile 2018 n. 34
(G.U. 20/04/2018, n. 92)

Art. 3 - comma 3: Per le materie di competenza esclusiva dello Stato, sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.



sparisce il parametro dell'età, per i boschi di neoformazione non c'è riferimento ai 10 anni di colonizzazione spontanea



sparisce il riferimento alle modalità di misurazione (non c'è riferimento al fatto che deve essere effettuata dalla base esterna dei fusti)

N.B.

La precisazione '*Per le materie di competenza esclusiva dello Stato*', contenuta all'interno del T.U.F., sta a significare che **la definizione di bosco qui contenuta vale solo per gli aspetti paesaggistici ed ambientali** (di competenza statale), mentre per gli aspetti selvicolturali e patrimoniali del bene forestale vale la definizione della L.R. 4/2009, poiché le competenze relative alla gestione forestale sono delegate dallo Stato alle Regioni.

inoltre...

**Legge Regionale 10 febbraio 2009, n. 4
GESTIONE E PROMOZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE
(B.U. 12 febbraio 2009, Suppl. al n. 6)**



**D.P.G.R. 8 febbraio 2010, n. 2/R
DISCIPLINA DELL'ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI DEL PIEMONTE (articolo 31,
legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4)
...
D.P.G.R. 29 dicembre 2028, n. 8/R
DISCIPLINA DELL'ALBO DELLE IMPRESE DEL PIEMONTE CHE ESEGUONO LAVORI O
FORNISCONO SERVIZI FORESTALI DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 8, LETTERA A) DEL
D. LGS. 3 APRILE 2018, N. 34 (abrogazione Regol. Reg. 2/R 2010)**

Dal 1° luglio 2021:

L'iscrizione all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte è **indispensabile** per eseguire interventi selvicolturali su aree di proprietà o possesso pubblico e per eseguire interventi selvicolturali che beneficiano di finanziamenti o contributi pubblici su aree di proprietà privata.

L'iscrizione non è prevista per le pubbliche amministrazioni quando eseguono interventi in amministrazione diretta e per i cittadini beneficiari di uso civico.

[art. 3 Regolamento regionale n. 8 /R/2020]

VINCOLO PAESAGGISTICO

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
(modificato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157)

Il Codice prevede tre distinte forme ordinarie per la tutela del paesaggio:

- **provvedimento amministrativo (art. 136** - che comprende anche i beni di cui all’art. 157 - immobili ed aree sottoposte a tutela con provvedimento amministrativo, inclusi i cosiddetti “Galassini”);
- **beni e aree vincolati ex lege (art. 142,** categorie di beni tutelati in via generale);
- piani paesaggistici (art.143, vincoli inseriti dal piano paesaggistico per ulteriori aree ed immobili da sottoporre a tutela – non presenti in Piemonte).

BOSCHI, VINCOLO PAESAGGISTICO E TAGLI CULTURALI

I **boschi** sono elementi del paesaggio riconosciuti dall'art. 1, c. 3 del D.lgs 34/2018 (T.U.F) e sono tutelati paesaggisticamente ai sensi dell'**art. 142 c. 1 lettera g** del D. Lgs. 42/2004; possono altresì essere ricompresi nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi dell'**art. 136** del D. lgs. 42/2004.)



Sentenza Corte Costituzionale 29/11/2022

Secondo la C.C. è necessario provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica per il taglio colturale dei boschi da effettuarsi nelle aree soggette a vincolo ex art. 136 del D.lgs. 42/2004.

Il Consiglio di Stato (parere n. 1233 del 2020) conferma invece l'esonero dall'autorizzazione paesaggistica per il taglio colturale di boschi vincolati *ex lege* (ex art. 142).

Al seguente link (Regione Piemonte) è scaricabile l'elenco, suddiviso per comune, delle particelle catastali in cui ricadono una o più aree soggette a vincolo ex art. 136, con l'indicazione del vincolo

<https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2023-03/torino.xls>

Autorizzazione paesaggistica per il taglio colturale dei boschi da effettuarsi nelle aree soggette a vincolo ex art. 136 del D.lgs. 42/2004

- Procedimento semplificato (???)
- Competenza autorizzativa in capo ai Comuni, sempre (???)



FAQ su sito Regione Piemonte, pagina *Competenza della Regione Piemonte in tema di autorizzazioni paesaggistiche*

REGOLAMENTO UE N. 995/2010 «European Timber Regulation (EUTR)» *DOVUTA DILIGENZA NELLA FILIERA LEGNO*



Noto anche come *Regolamento Legno* o *Regolamento sulla Dovuta Diligenza* (Due Diligence), ha introdotto dal 3 marzo 2013 degli obblighi per OPERATORI e COMMERCianti del legno che operano all'interno del mercato europeo.

Interessa il LEGNO e SUOI DERIVATI
indipendentemente dalla loro origine extra o intra UE

Si tratta di un provvedimento specifico per contrastare l'immissione di legno (o prodotti da esso derivati) di origine illegale all'interno della UE




In sintesi, impone tre obblighi principali:

- Vieta l'immissione nel mercato UE di legno (e prodotti da esso derivati) raccolto illegalmente;
- Richiede agli operatori che immettono per la prima volta legno e prodotti da esso derivati nel mercato UE di esercitare la Dovuta Diligenza (*Due Diligence*);
- Ai fini della tracciabilità, prevede che operatori e commercianti tengano un registro dei loro fornitori e clienti (ad esclusione dei consumatori finali privati).

Il Regolamento Legno definisce due differenti tipologie di soggetti:


1. **Operatore:** persona fisica o giuridica che, nell'ambito di un'attività commerciale, immette per primo legno e prodotti da esso derivati all'interno del mercato europeo.
2. **Commerciante:** persona fisica o giuridica che vende o acquista legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato interno europeo



Il proprietario forestale (pubblico o privato) fa utilizzare il proprio bosco da un contoterzista e vende il legno in catasta all'imposto



Il proprietario forestale, ai sensi del Regolamento UE n. 995/2010, è
OPERATORE



OBBLIGHI DELL'OPERATORE
ai sensi del Regolamento UE n. 995/2010

- a) L'Operatore ha il divieto di immettere sul mercato legno e prodotti da esso derivati di provenienza illegale;
- b) L'Operatore deve esercitare la Dovuta Diligenza nel commercializzare legno e prodotti da esso derivati dotandosi di un Sistema appropriato;
- c) ciascun Operatore deve mantenere e valutare periodicamente il Sistema di Dovuta Diligenza che ha adottato, salvo il caso in cui egli ricorra ad un Sistema messo a disposizione da un "Organismo di Controllo".

Materiali utili



**OPUSCOLO
REGIONE PIEMONTE
REGIONE LOMBARDIA**

Materiali utili



2021

LINEE GUIDA “INDICAZIONI SULL’ATTUAZIONE DEL
REGOLAMENTO (UE) 995/2010 (EUTR - EUROPEAN
UNION TIMBER REGULATION) AGLI OPERATORI CHE
TRATTANO LEGNAME DI ORIGINE NAZIONALE”

A cura di:

MIPAAF - DG DIFOR - Ufficio DIFOR III - Struttura Autorità nazionale competente FLEGT/EUTR

In collaborazione con:

CUFA - Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Francesco Ciasca

dottore forestale

Simone Martin

dottore forestale

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

- UFFICIO FORESTALE –

(ufficio.forestale@umvs.it)

PQ2011 Società Cooperativa

(info@pq2011.it)